

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 16 agosto 2024, n. 107  
Reg. (UE) 2020/1201 - D.lgs. 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 1866/2022. Prescrizione di misure di eradicazione per n. 44 piante infette, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Bari, Noicattaro (BA) e Triggiano (BA) - Area delimitata "Xylella fastidiosa - sottospecie multiplex ST26 - Noicattaro e Triggiano".

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. n. 788 del 11/06/2024 avente ad oggetto 'Proroga incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- La D.G.R. del 18/12/2023, n. 1908 avente ad oggetto "Adozione dei criteri per l'istituzione e il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione della Regione Puglia, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022";
- La DDS n. 51 del 03/05/2024 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione per la gestione delle emergenze fitosanitarie alle dipendenze della Sezione Osservatorio fitosanitario.

#### VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del

- Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/1320 del 15 maggio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l'elenco delle zone infette ai fini del contenimento della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*);
  - Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
  - La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
  - La legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali";
  - La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
  - La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla *Xylella*;
  - Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
  - Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022 "Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante";
  - La Determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022 di aggiornamento delle procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di *Xylella fastidiosa* nella Regione Puglia;
  - La D.G.R. n. 1866 del 12/12/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia" biennio 2023-2024 integrata dalla D.G.R. n. 570 del 26/04/2023;
  - La DDS N. 00093 del 23/07/2024 con oggetto "Reg. (UE) 2020/1201 – Istituzione delle aree delimitate: "Xylella fastidiosa – sottospecie multiplex ST26 - Noicattaro e Triggiano" e " Xylella fastidiosa – sottospecie multiplex ST26 - Capurso", ai sensi del dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201";

#### PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserita nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- Il MIPAAF con Decreto del 24 gennaio 2022 che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia, ha indicato il CNR e il CREA quali laboratori riconosciuti per la caratterizzazione della sottospecie;
- La Regione Puglia, con deliberazione n° 591 del 03/05/2023, ha approvato e affidato all'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR - sede di Bari (di seguito CNR), il "Programma di attività a supporto della gestione fitosanitaria della *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia e dei patogeni e parassiti delle piante";
- L'Osservatorio fitosanitario, con determina n. 33 del 16/04/2024, ha aggiudicato il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia", ai

sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ai laboratori ufficiali designati e autorizzati ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 19/2021 ad operare nel territorio regionale e facenti parte della Rete nazionale dei laboratori, in particolare:

- CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
- Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" Locorotondo (BA)- di seguito CRSFA;
- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito UNIFG;
- Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA-DISSPA.

#### CONSIDERATO CHE

- In Puglia sono presenti aree infette dalle tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* e precisamente *X. f. fastidiosa* - *X. f. pauca* - *X. f. multiplex*;
- L'Osservatorio ha incaricato il CNR laboratorio accreditato EN ISO/IEC 17025 di eseguire per ogni pianta risultata infetta da *Xylella fastidiosa*, la caratterizzazione della sottospecie.

#### PRESO ATTO CHE

- In agro di Bari è stata individuata n° 1 (una) pianta infetta a *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, di cui al seguente rapporto di prova eseguito dal CNR su campione vegetale prelevato da Ispettori/Assistenti Fitosanitari, e pubblicato sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it):
  - rapporto di prova 87M/2024 CNR del 10/06/2024;
- In agro di Noicattaro (BA) sono state individuate n° 27 (ventisette) piante infette a *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, di cui ai seguenti rapporti di prova eseguiti dal CNR su campioni vegetali prelevati da Ispettori/Assistenti Fitosanitari, e pubblicati sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it):
  - rapporto di prova 67M/2024 CNR del 15/05/2024;
  - rapporto di prova 68M/2024 CNR del 16/05/2024;
  - rapporto di prova 69M/2024 CNR del 16/05/2024;
  - rapporto di prova 70M/2024 CNR del 16/05/2024;
  - rapporto di prova 75M/2024 CNR del 27/05/2024;
  - rapporto di prova 76M/2024 CNR del 27/05/2024;
- In agro di Triggiano (BA) sono state individuate n° 16 (sedici) piante infette a *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, di cui ai seguenti rapporti di prova eseguiti dal CNR su campioni vegetali prelevati da Ispettori/Assistenti Fitosanitari, e pubblicati sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it):
  - rapporto di prova 68M/2024 CNR del 16/05/2024;
  - rapporto di prova 75M/2024 CNR del 27/05/2024;
  - rapporto di prova 80M/2024 CNR del 03/06/2024;
  - rapporto di prova 81M/2024 CNR del 27/05/2024;
  - rapporto di prova 105M/2024 CNR del 08/07/2024;
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Ispettori fitosanitari, ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sulle quali insistono le piante infette di che trattasi e le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alle piante infette rappresentate nell'allegato 1/A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato 1/C, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Le piante infette ricadono nell'area delimitata a "Xylella fastidiosa – sottospecie multiplex ST26 - Noicattaro e Triggiano", in cui si attuano misure di eradicazione (comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201), istituita ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, con determina dirigenziale N. 93 del 23/07/2024.

#### DATO ATTO CHE

- Nell'area delimitata a "Xylella fastidiosa – sottospecie multiplex ST26 - Noicattaro e Triggiano", si

applicano solo ed esclusivamente le misure di eradicazione di cui all'art. 7 Reg. (UE) 1201/2020 in quanto, le misure di contenimento, si applicano solo nella zona infetta di cui all'allegato III del Reg. (UE) 1201/2020, come modificato dal Reg. (UE) 2024/1320;

- ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1201/2020, rubricato "Rimozione delle piante", le misure di eradicazione del patogeno comportano la rimozione immediata dalla zona infetta delle:
  - a. piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato,
  - b. piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo,
  - c. piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario,
  - d. piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata,
  - e. piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- ai sensi del successivo art. 9 "Distruzione delle piante", le piante e le parti di piante di cui all'art. 7, paragr. 1, vanno distrutte secondo le modalità ivi stabilite, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non si diffonda, così come va rimosso o devitalizzato l'apparato radicale di tali piante, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli.
- nell'area infetta di 50 metri attorno alla pianta infetta, qualora sono presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, si applica la deroga di cui al comma 3 dell' art. 7 del Reg. UE 2020/1201.

#### **PRESO ATTO**

Dei seguenti provvedimenti giudiziari che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Osservatorio fitosanitario, in applicazione della normativa fitosanitaria europea, nazionale e regionale:

- sentenza n° 78/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 694 del 2021;
- sentenza n° 000514/2023 del 21/03/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023;
- sentenza n. 388/2022 del 16/03/2022 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2017;
- ordinanza n. 191/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 313 del 2023;
- ordinanza n. 193/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 314 del 2023;
- ordinanza n. 125/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 325 del 2023;
- ordinanza n. 173/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 440 del 2023;
- ordinanza n. 192/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023;
- ordinanza n. 220/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023;
- ordinanza n. 194/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 533 del 2023.

#### **VISTE**

- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 78/2016, secondo cui le misure di contrasto

sono di interesse dell'intera Unione europea, quindi compatibili con i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e adeguatezza e sono previste e legittimate dalla Commissione europea allo scopo di bilanciare i diversi interessi in gioco;

- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05/09/2019, secondo cui l'Autorità competente della gestione dell'emergenza fitosanitaria deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie prescritte.

#### **RICHIAMATI**

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;
- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- Il paragrafo 4.6 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" triennio 2023-2025" approvato con le DGR n. 1866/2022 e DGR 570/2023, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza;
- Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

#### **RITENUTO DI**

- Dovere applicare con immediatezza le misure di eradicazione per n° 44 piante infette di cui ai rapporti di prova 67M/2024, 68M/2024, 69M/2024, 70M/2024, 75M/2024, 76M/2024, 80M/2024, 81M/2024, 87M/2024 e 105M/2024 del CNR, elencati nell'allegato 1/C al presente provvedimento e pubblicati sul sito [emergenzaxylella.it](http://emergenzaxylella.it), in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- Dovere applicare nelle aree infette di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute

- come piante di valore storico;
- Dovere segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;
  - Dovere attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e risultati non infetti alle analisi di laboratorio, ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;
  - Dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;
  - Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

### **VERIFICA AI SENSI DEI D. LGS 196/03 E DEL REG. (UE) N. 679/2016**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. Di prescrivere nell'agro di Bari, Noicattaro (BA) e Triggiano (BA) esclusivamente le misure di eradicazione, in quanto non sono inclusi nell'area delimitata "Salento" e, come tale non sono soggetti all'applicazione né delle misure di contenimento ex art. 13 Reg. UE 1201/2020, né dell'art.8, comma 7 bis, LR n. 4/2017 e smi.;
2. Di dare atto che le piante infette individuate in agro di Bari, Noicattaro (BA) e Triggiano (BA) e le rispettive zone infette stabilite ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, sono evidenziate nelle ortofoto di cui all'allegato 1/A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori nel cui appezzamento ricadono le piante infette e ai proprietari/conduttori, i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella zona infetta di 50 m attorno a ciascuna pianta infetta, indicati nell'allegato 1/C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - a. l'estirpazione di n° 44 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplies* ST26";
  - b. l'estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da

- parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
- c. l'estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie delle piante infette, indipendentemente dal loro stato sanitario;
  - d. l'estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella delle piante infette risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
  - e. l'estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
4. Di applicare nelle aree infette di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell' art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico;
  5. Di segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;
  6. Di attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e risultati non infetti alle analisi di laboratorio, ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;
  7. Di stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante è la seguente:
    - il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
    - il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
      - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
      - Portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it),
      - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
    - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all'Osservatorio ( [m.cantatore@regione.puglia.it](mailto:m.cantatore@regione.puglia.it) – [fra.palmisano@regione.puglia.it](mailto:fra.palmisano@regione.puglia.it)) e all'ARIF ( [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it)), se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all'allegato 1/B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it);
    - nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Dr. Cantatore dell'Osservatorio fitosanitario ( [m.cantatore@regione.puglia.it](mailto:m.cantatore@regione.puglia.it)), la tempistica di esecuzione;
    - nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
    - se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
    - nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
    - le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/ Agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da assistenti fitosanitari ARIF.
  8. Di stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con la seguente modalità:

- effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori dell'organismo specificato ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati per le specie oggetto di estirpazione contro il *Philaenus spumarius*;
  - estirpare le piante infette e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con mezzi meccanici;
  - distruggere *in loco* tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
  - lasciare nella disponibilità del proprietario/conducente la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
  - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico.
9. Di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da almeno un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
- essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento,
  - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante,
  - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
10. Di stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore/Agente/Assistente fitosanitario o ARIF, richieda al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m;
11. Di stabilire che, qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante;
12. Di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, un contributo previsto dal regime di aiuto di cui al Reg. (UE) 2022/2472 in corso di istituzione. Il proprietario può comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato 1/B parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
13. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di eradicazione delle piante infette di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201 e, pertanto, rivestono il carattere di necessità e urgenza per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.
14. Di trasmettere il presente atto con unica PEC:
- ai Comuni di Bari, Noicattaro (BA) e Triggiano (BA) affinché provvedano con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conducenti interessati all'estirpazioni;
  - all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
  - al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto attraverso la piattaforma CIFRA2, firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- è composto da n 13 (tredici) facciate e dall'Allegato 1 (composto da 1/A-1/B- 1/C) costituito da n° 34 (trentaquattro) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- sarà notificato all'Agenzia Regionale Attività Irrigie e Forestali per l'adozione degli atti conseguenti;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

#### ALLEGATI INTEGRANTI

<b>Documento - Impronta (SHA256)</b>
allegato 1 completo_bari_noicattaro_triggianoPF.pdf - 8d1e0d7a517a82b8a9383d6becb637eaedef43275add368107499cdec17d00e6

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 181/DIR/2024/00115 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q."Programmazione e gestione fitosanitaria"

Anna Percoco

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario

Salvatore Infantino



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

## **ALLEGATO 1**



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**


---

## **ALLEGATO 1/A**

Costituito da n° 8 (otto) ortofoto



















## ALLEGATO 1/B

ARIF  
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO  
[protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it)

REGIONE PUGLIA  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO  
[fra.palmisano@regione.puglia.it](mailto:fra.palmisano@regione.puglia.it)  
[c.zaza@regione.puglia.it](mailto:c.zaza@regione.puglia.it)  
[m.cantatore@regione.puglia.it](mailto:m.cantatore@regione.puglia.it)

**OGGETTO: Anno 2024 – DDS N. .... DEL ..... COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.**

Con la presente il/la sottoscritto/a ....., nato/a a..... il .....Codice Fiscale..... in qualità di ..... (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di **procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto:

- tramite ARIF**
- a proprie cure e spese (abbattimento volontario)**

In caso di **abbattimento volontario**, rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del \_\_\_\_\_;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico \_\_\_\_\_ (necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza all'estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome \_\_\_\_\_
- nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- Codice fiscale \_\_\_\_\_
- residente in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- codice IBAN \_\_\_\_\_

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data \_\_\_\_\_

In Fede, \_\_\_\_\_  
(firma del titolare giuridico del terreno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
 Il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_),  
 in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, consapevole che le  
 dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice  
 penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici  
 eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere \_\_\_\_\_ (1), dei seguenti terreni contraddistinti in catasto terreni:
  - agro di \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_
  - agro di \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_
  - agro di \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_

e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) *Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...*

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it).

## ALLEGATO 1/C

Area delimitata <i>Xylella fastidiosa</i> – sottospecie <i>multiplex</i> ST26 - Noicattaro e Triggiano - PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2024										
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO
Zona Infetta	BARI	1680505	87M/2024 CNR	10/06/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,97902143	41,08751083	2	1711	
Zona Infetta	NOICATTARO	1671647	69M/2024 CNR	16/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98164061	41,08442782	2	87	LOIACONO RAFFAELLA
Zona Infetta	NOICATTARO	1678469	76M/2024 CNR	27/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98113635	41,08437222	2	88	RANIERI GRAZIA
Zona Infetta	NOICATTARO	1671570	69M/2024 CNR	16/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98244527	41,08466436	2	92	CRUDELE ACHILLE
Zona Infetta	NOICATTARO	1671914	69M/2024 CNR	16/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98165114	41,08329312	2	145	
Zona Infetta	NOICATTARO	1671919	70M/2024 CNR	16/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98160574	41,08311674	2	145	MARTINO ALBA
Zona Infetta	NOICATTARO	1671897	69M/2024 CNR	16/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98184446	41,08358275	2	145	
Zona Infetta	NOICATTARO	1670778	67M/2024 CNR	15/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98283687	41,08429034	2	147	RUBINO MARIO RUBINO MICHELE MARIA GIANNELLI ANNA MARIA ROSARIA

Zona Infetta	NOICATTARO	1671263	69M/2024 CNR	16/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,9829616	41,08353625	2	149	RUBINO MICHELE RUBINO ALFREDO RUBINO ANNALISA RUBINO ANGELA FERRARA ANNA FERRARA MICHELE DELL'ANDRO ENZO MARIA RUBINO GIUSEPPE FERRARA OLGA FERRARA NICOLA
						16,98321238	41,08415085	2	149	
						16,98260218	41,08273766	2	149	
						16,98309973	41,08376268	2	149	
						16,98380381	41,08346346	2	152	
Zona Infetta	NOICATTARO	1671295	69M/2024 CNR	16/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	FIORE MARIA				POMPILIO NICOLA

Zona Infetta	NOICATTARO	1671499	69M/2024 CNR	16/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98402643	41,08351502	2	153	RUBINO FRANCA
Zona Infetta	NOICATTARO	1671429	69M/2024 CNR	16/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98436104	41,08321732	2	155	TATONE ROSALBA DI GIOIA ROSA TATONE FABRIZIO TATONE GIOVANNI
Zona Infetta	NOICATTARO	1671938	70M/2024 CNR	16/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98168949	41,08240461	2	260	REDAVID LUCIA
Zona Infetta	NOICATTARO	1678419	76M/2024 CNR	27/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98360398	41,08206644	2	333	
Zona Infetta	NOICATTARO	1678425	76M/2024 CNR	27/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98329017	41,08191278	2	333	
Zona Infetta	NOICATTARO	1671196	68M/2024 CNR	16/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98419809	41,0819512	2	333	PERNIOLA MARIA FRANCA
Zona Infetta	NOICATTARO	1678416	76M/2024 CNR	27/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98339611	41,08220594	2	333	
Zona Infetta	NOICATTARO	1671224	68M/2024 CNR	16/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98442206	41,08173739	2	333	
Zona Infetta	NOICATTARO	1679365	76M/2024 CNR	27/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98502421	41,08120415	2	625	
Zona Infetta	NOICATTARO	1679382	76M/2024 CNR	27/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98482305	41,08136084	2	625	
Zona Infetta	NOICATTARO	1679320	76M/2024	27/05/2024	Mandorlo	16,98433623	41,08108992	2	625	PERNIOLA MARIA FRANCA

Infetta			CNR														
Zona Infetta	NOICATTARO	1670211	68M/2024 CNR	16/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98093921	41,08590768	2	715		CAMPOBASSO MARIA LUCIA CAMPOBASSO LUIA CAMPOBASSO MICHELE						
Zona Infetta	NOICATTARO	1671374	68M/2024 CNR	16/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98649406	41,07930768	3	70		POLI NICOLA						
Zona Infetta	NOICATTARO	1675139	75M/2024 CNR	27/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98358955	41,07606116	3	814		GIANNELLI ANNA MARIA ROSARIA						
Zona Infetta	NOICATTARO	1674936	75M/2024 CNR	27/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,98264576	41,07304369	4	8		GIORDANO VITO GIORDANO MARIA LUCIA RITA GIANNELLI ELENA FICELE MARIA GIANNELLI ROSA MARIA GIANNELLI ANNA MARIA ESPOSITO RAFFAELE GIORDANO ANNA GIANNELLI MICHELE GIORDANO TERESA ESPOSITO GIOVANNA						

Zona Infetta	TRIGGIANO	1677415	75M/2024 CNR	27/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,97123565	41,08377632	7	174	ESPOSITO BIANCA
Zona Infetta	TRIGGIANO	1679004	81M/2024 CNR	27/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,97503835	41,0825648	7	229	ZUFFO GIOVANNI
Zona Infetta	TRIGGIANO	1679025	81M/2024 CNR	27/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,9748691	41,082537	7	229	NAPOLETANO GIUSEPPINA
Zona Infetta	TRIGGIANO	1679016	81M/2024 CNR	27/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,97495118	41,08265224	7	229	NAPOLETANO PIETRO
Zona Infetta	TRIGGIANO	1680104	80M/2024 CNR	03/06/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,97654739	41,08269329	7	233	MATTIA
Zona Infetta	TRIGGIANO	1680111	80M/2024 CNR	03/06/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,9768516	41,08263312	7	233	NAPOLETANO COSIMO
Zona Infetta	TRIGGIANO	1678923	81M/2024 CNR	27/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,97482349	41,08226944	7	265	NAPOLETANO ANGELA
Zona Infetta	TRIGGIANO	1678915	81M/2024 CNR	27/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,97482578	41,08200225	7	265	NAPOLETANO MARIA
Zona Infetta	TRIGGIANO	1679362	81M/2024 CNR	27/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,97165541	41,0812643	7	302	CORONELLI VITO MICHELE
Zona Infetta	TRIGGIANO	1680170	80M/2024 CNR	03/06/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,97647226	41,08197379	7	305	MORETTI SERAFINA
Zona	TRIGGIANO	1678717	81M/2024	27/05/2024	Mandorlo	16,9741834	41,08054762	7	332	SACCO VINCENZO

Infetta			CNR														GIOVANNI MARCO CAMPANELLI CHIARA
Zona Infetta	TRIGGIANO	1670599	68M/2024 CNR	16/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,97905898	41,08506667	7	414								ADDANTE MICHELE ADDANTE VITO
Zona Infetta	TRIGGIANO	1697176	105M/2024 CNR	08/07/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,97269723	41,08175915	7	429								DEL MEDICO MARIA ANTONIETTA CAMPOBASSO GIUSEPPE FABIO CAMPOBASSO GAETANO IVAN
Zona Infetta	TRIGGIANO	1679743	80M/2024 CNR	03/06/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,97722971	41,08146193	7	430								FRETTIGLIO FRANCESCA SQUEO ROSA
Zona Infetta	TRIGGIANO	1679818	80M/2024 CNR	03/06/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,97745274	41,08221946	7	477								D'ALESSIO TERESA
Zona Infetta	TRIGGIANO	1678869	81M/2024 CNR	27/05/2024	Mandorlo ( <i>Prunus dulcis</i> )	16,97419681	41,08188448	7	525								NITTI VITO NITTI COSTANZA NITTI FRANCESCO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1680505 )				
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI	
BARI	4	2615	CAMPOBASSO GIOVANNI CAMPOBASSO ALESSANDRO	
BARI	4	786	CAMPOBASSO GIOVANNI CAMPOBASSO ALESSANDRO	
BARI	4	18	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S.P.A.	
BARI	2	87	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S.P.A.	
BARI	2	54	COSTRUZIONI ANDRESINI S.R.L.	
BARI	2	1711		
NOICATTARO	2	814	RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI	
NOICATTARO	2	813	RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI	
NOICATTARO	2	812	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	
TRIGGIANO	3	748	RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI	
TRIGGIANO	3	745	RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI	
TRIGGIANO	3	744	GIANNELLI STELLA NITTI CORRADINO MICHELE NITTI TERESA MARIA NITTI ANGELA TERESA GIANNELLI GIUSEPPINA GIANNELLI ANNA GIANNELLI LUIGI	
TRIGGIANO	3	743	GIANNELLI STELLA GIANNELLI GIUSEPPINA NITTI TERESA MARIA NITTI ANGELA TERESA GIANNELLI ANNA NITTI CORRADINO MICHELE GIANNELLI LUIGI	
TRIGGIANO	3	981	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	
TRIGGIANO	3	980	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. 1674936)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
NOICATTARO	4	755	BISCARDI TOMMASO S.R.L.
NOICATTARO	4	8	GIORDANO VITO GIORDANO MARIA LUCIA RITA GIANNELLI ELENA FICELE MARIA ESPOSITO BIANCA GIANNELLI ROSA MARIA GIANNELLI ANNA MARIA ESPOSITO RAFFAELE GIORDANO ANNA GIANNELLI MICHELE GIORDANO TERESA ESPOSITO GIOVANNA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. 1675139)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
NOICATTARO	3	743	IMMOBILIARE REGINA S.R.L. UNIPERSONALE
NOICATTARO	3	740	CORRADO MARIA CONSIGLIA
NOICATTARO	3	814	GIANNELLI ANNA MARIA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. 1671374)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
NOICATTARO	2	131	PERNIOLA MARIA FRANCA
NOICATTARO	2	482	PERNIOLA MARIA FRANCA
NOICATTARO	3	122	LOSURDO ANNA LOMBARDI PAOLO
NOICATTARO	3	70	POLI NICOLA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1671207, 1671224, 1671499, 1671570, 1671295, 1671429, 1671914, 1678425, 1671938, 1678416, 1671263, 1671897, 1679320, 1679365, 1670711, 1670778, 1671647, 1678419, 1671831, 1671919, 1678469, 1679382, 1671196)			PROPRIETARI
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	
NOICATTARO	2	263	REDAVID DOMENICO
NOICATTARO	2	260	RE DAVID LUCIA
NOICATTARO	2	259	RE DAVID LUCIA
NOICATTARO	2	252	POMPILIO NICOLA
NOICATTARO	2	844	RUBINO MICHELE
NOICATTARO	2	243	ADDANTE VITANTONIO
NOICATTARO	2	242	DEFLORIO ARDITO MARIA ANGELA
NOICATTARO	2	93	SIMPLICIO FRANCESCO
NOICATTARO	2	92	CRUDELE ACHILLE
NOICATTARO	2	91	RUBINO ISABELLA RUBINO MICHELE
NOICATTARO	2	234	PROCACCIO VITO NICOLA CONTACCESSI ANNA
NOICATTARO	2	628	PERNIOLA MARIA FRANCA
NOICATTARO	2	627	PERNIOLA MARIA FRANCA
NOICATTARO	2	626	PERNIOLA MARIA FRANCA
NOICATTARO	2	625	PERNIOLA MARIA FRANCA
NOICATTARO	2	88	RANIERI GRAZIA
NOICATTARO	2	624	PERNIOLA MARIA FRANCA
NOICATTARO	2	87	LOIACONO RAFFAELLA
NOICATTARO	2	228	PERNIOLA MARIA FRANCA
NOICATTARO	2	571	REDAVID ARCANGELA PASSERI VITO STEFANO

NOICATTARO	2	176	ANCONA ANTONIO ANCONA BENIAMINO ANCONA MICHAEL ANGELO ANCONA GIUSEPPE ANCONA GIOVANNI
NOICATTARO	2	175	REDAVID DOMENICO
NOICATTARO	2	174	CASCIONE ANNA CASCIONE DOMENICO
NOICATTARO	2	173	REDAVID FRANCA REDAVID PASQUALE REDAVID ANTONIA REDAVID MARINO
NOICATTARO	2	172	REDAVID ARCANGELA
NOICATTARO	2	170	NITTI GIUSEPPE
NOICATTARO	2	962	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LE MARINE S. R. L. COMUNE DI NOICATTARO
NOICATTARO	2	961	COMUNE DI NOICATTARO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LE MARINE S. R. L.
NOICATTARO	2	960	COMUNE DI NOICATTARO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LE MARINE S. R. L.
NOICATTARO	2	569	REDAVID PASQUALE
NOICATTARO	2	204	RAGONE GIUSEPPE DETOMA EMILIA
NOICATTARO	2	156	COSTANZA ANNA
NOICATTARO	2	155	TATONE ROSALBA DI GIOIA ROSA TATONE FABRIZIO TATONE GIOVANNI
NOICATTARO	2	154	COSTANZA ROSA
NOICATTARO	2	153	RUBINO FRANCA
NOICATTARO	2	152	POMPILIO NICOLA
NOICATTARO	2	151	LOMBARDI VITO LOMBARDI ANNA
NOICATTARO	2	149	IORE MARIA
NOICATTARO	2	148	DELL'ANDRO ENZO MARIA FERRARA OLGA FERRARA ANNA RUBINO GIUSEPPE RUBINO MICHELE FERRARA MICHELE RUBINO ANNALISA RUBINO MICHELE MARIA RUBINO ANGELA RUBINO ALFREDO GIANNELLI ANNA MARIA ROSARIA FERRARA NICOLA RUBINO MARIO
NOICATTARO	2	147	RUBINO MICHELE MARIA FERRARA ANNA RUBINO ALFREDO FERRARA MICHELE RUBINO MARIO DELL'ANDRO ENZO MARIA RUBINO ANGELA RUBINO GIUSEPPE RUBINO MICHELE GIANNELLI ANNA MARIA

				ROSARIA FERRARA OLGA FERRARA NICOLA RUBINO ANNALISA
NOICATTARO	2	146		ANCONA MARIA
NOICATTARO	2	145		MARTINO ALBA
NOICATTARO	2	144		ANCONA ROSA
NOICATTARO	2	143		DEFLORIO ARDITO MARIA ANGELA
NOICATTARO	2	333		PERNIOLA MARIA FRANCA
NOICATTARO	2	130		D' ALESIO VINCENZO
NOICATTARO	2	526		LORUSSO LUCIANA PROCACCIO ALESSANDRO
NOICATTARO	2	483		PERNIOLA MARIA FRANCA
NOICATTARO	2	277		PERNIOLA MARIA FRANCA
NOICATTARO	2	275		DEFLORIO ARDITO MARIA ANGELA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. 1670211)				
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI	
NOICATTARO	2	238	D'ALESIO FRANCESCO	
NOICATTARO	2	51	PORTINCASA ANGELA	
NOICATTARO	2	49	NITTI ROSA BUONOCORE MILENA BUONOCORE ANTONIA BUONOCORE BARBARA	
NOICATTARO	2	46	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	
NOICATTARO	2	522	PAPA FRANCESCO SAVERIO	
NOICATTARO	2	715	CAMPOBASSO MARIA LUCIA CAMPOBASSO LUISA CAMPOBASSO MICHELE	
NOICATTARO	2	714	CAMPOBASSO MICHELE CAMPOBASSO MARIA LUCIA CAMPOBASSO LUISA	
NOICATTARO	2	713	CAMPOBASSO LUISA CAMPOBASSO MICHELE CAMPOBASSO MARIA LUCIA	

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTA INFETTA (Rif. 1679362)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
TRIGGIANO	7	429	DELMEDICO MARIA ANTONIETTA CAMPOBASSO GIUSEPPE FABIO CAMPOBASSO GAETANO IVAN
TRIGGIANO	7	260	LATERZA ANGELA MARIA LATERZA ANTONELLO
TRIGGIANO	7	480	COLELLA ROSALIA COLELLA MICHELE
TRIGGIANO	7	479	ROMANO ANNA
TRIGGIANO	7	478	POMPILIO ANGELA CARMELA POMPILO VINCENZO POMPILO MARIA PIA POMPILO REGINA POMPILO FRANCESCO
TRIGGIANO	7	453	SAVINO LUISA SAVINO PIO GIUSEPPE SAVINO MICHELE SAVINO FRANCESCO
TRIGGIANO	7	452	SAVINO FRANCESCO SAVINO LUISA SAVINO MICHELE SAVINO PIO GIUSEPPE
TRIGGIANO	7	329	OTTOLINO RACHELE
TRIGGIANO	7	328	PORTINCASA ANASTASIA CALDARULO FILOMENA
TRIGGIANO	7	303	SAVINO FRANCESCO SAVINO LUISA SAVINO MICHELE SAVINO PIO GIUSEPPE
TRIGGIANO	7	302	BATTISTA ROSA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1678717)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
TRIGGIANO	7	386	POPEO ANTONIO
TRIGGIANO	7	381	SETTANNI MICHELE MASTROCRISTINO MARIA ANNA SETTANNI LORENZA SETTANNI SANTA
TRIGGIANO	7	488	ROBERTO ANNA TERESA
TRIGGIANO	7	451	DIFRONZO MANUELA JOSE' DIFRONZO FRANCESCO LUIGI DI FRONZO ANNA MARIA ROSA
TRIGGIANO	7	332	CAMPANELLI GIOVANNI MARCO CAMPANELLI CHIARA
TRIGGIANO	7	331	SETTANNI SANTA SETTANNI MICHELE MASTROCRISTINO MARIA ANNA SETTANNI LORENZA
TRIGGIANO	7	304	DI FRONZO GIOVANNI DI FRONZO PAOLO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1678869, 1678923, 1679025, 1679016, 1678915, 1679004)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
TRIGGIANO	7	631	TAGES CAPITAL SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. DIAMANTENERGY S.R.L.
TRIGGIANO	7	627	TAGES CAPITAL SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. DIAMANTENERGY S.R.L.
TRIGGIANO	7	626	DIAMANTENERGY S.R.L. TAGES CAPITAL SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.
TRIGGIANO	7	447	NITTI VITO NITTI COSTANZA NITTI FRANCESCO
TRIGGIANO	7	268	GIANNELLI MICHELE GIANNELLI GIUSEPPE
TRIGGIANO	7	267	DE SILVA MARCO ANTONIO DE SILVA PATRIZIA
TRIGGIANO	7	266	NITTI COSTANZA NITTI VITO NITTI FRANCESCO
TRIGGIANO	7	265	SACCO VINCENZO
TRIGGIANO	7	263	NITTI COSTANTINA NICOLETTA VINCENZA
TRIGGIANO	7	262	DI CILLO FRANCESCO
TRIGGIANO	7	501	OTTOLINO GIUSEPPE
TRIGGIANO	7	229	NAPOLETANO MARIA NAPOLETANO ANGELA NAPOLETANO GIUSEPPINA NAPOLETANO PIETRO MATTIA NAPOLETANO COSIMO
TRIGGIANO	7	227	MAZZOCOLI MARIA
TRIGGIANO	7	226	CARBONARA VINCENZO CARBONARA MARIA CARBONARA ROSA CARBONARA MICHELE CARBONARA FRANCESCO
TRIGGIANO	7	526	NITTI COSTANTINA NICOLETTA VINCENZA
TRIGGIANO	7	525	NITTI VITO NITTI COSTANZA NITTI FRANCESCO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1679743, 1680104, 1680170, 1679818, 1680111)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
TRIGGIANO	7	191	LAGIOIA GIOVANNI LAGIOIA MASSIMO LAGIOIA NICOLETTA LAGIOIA TERESA LAGIOIA TERESA LAGIOIA FRANCESCA LAGIOIA ANGELA LAGIOIA SERAFINA LAGIOIA VINCENZO
TRIGGIANO	7	449	RESSA ANTONIO COLELLA ROSA RESSA TERESA RESSA MARIA RESSA GIUSEPPE RESSA ROBERTO
TRIGGIANO	7	430	SQUEO ROSA FRETTIGLIO FRANCESCA
TRIGGIANO	7	275	CARBONARA GIOVANNI
TRIGGIANO	7	274	DITURI CHIARA
TRIGGIANO	7	273	ALPINO MADDALENA DITOLVE PIETRO DITOLVE ANGELA
TRIGGIANO	7	272	DITURI FRANCESCO
TRIGGIANO	7	240	OTTOLINO ANGELA OTTOLINO MARIA
TRIGGIANO	7	239	D'ALESSIO VITO ARTURO MICHELE D'ALESSIO ANGELA D'ALESSIO LUCREZIA MARIA ROSA MASTROLONARDO NICOLAIA
TRIGGIANO	7	238	LAGIOIA VINCENZO
TRIGGIANO	7	237	LOMBARDI GIOVANNI
TRIGGIANO	7	236	LAGIOIA FRANCESCA LAGIOIA SERAFINA LAGIOIA ANGELA LAGIOIA TERESA LAGIOIA MASSIMO LAGIOIA GIOVANNI LAGIOIA VINCENZO LAGIOIA NICOLETTA
TRIGGIANO	7	235	NITTI COSTANTINA NICOLETTA VINCENZA
TRIGGIANO	7	234	PATANO COSTANTINA D'ALESSIO GIOVINA D'ALESSIO ANNA D'ALESSIO COSTANTINO
TRIGGIANO	7	233	CORONELLI VITO MICHELE MORETTI SERAFINA
TRIGGIANO	7	232	DIAMANTENERGY S.R.L. TAGES CAPITAL SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.
TRIGGIANO	7	231	ADDANTE MARIA
TRIGGIANO	7	477	D'ALESSIO TERESA
TRIGGIANO	7	189	SQUEO MARIANNA ANGELA
TRIGGIANO	7	188	SQUEO FRANCESCO MOSCHETTI GIOVANNI MOSCHETTI GIUSEPPE

TRIGGIANO	7	187	CORONELLI VITO MICHELE
TRIGGIANO	7	305	GRANDOLFO ROSELLA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1677415)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
TRIGGIANO	7	635	SAVINO PIO GIUSEPPE ENERGIA ANONIMA FV. 2 S.R.L.
TRIGGIANO	7	175	CARBONARA MARIA CARBONARA VINCENZO CARBONARA FRANCESCO CARBONARA MICHELE CARBONARA ROSA
TRIGGIANO	7	174	ZUFFO GIOVANNI
TRIGGIANO	7	173	DALESSANDRO MARIA ADDANTE AGOSTINO
TRIGGIANO	7	418	ADDANTE AGOSTINO DALESSANDRO MARIA
TRIGGIANO	7	171	PESCE MARIA
TRIGGIANO	7	170	BUTLER CORINNA PESCE ROLLINS MELISSA
TRIGGIANO	7	138	BRATTA CARMELA MASTROLIA RAFFAELLA BRATTA COSIMO BRATTA GIUSEPPE BRATTA ISABELLA
TRIGGIANO	7	137	LAMPIGNANO VINCENZO LAMPIGNANO VITO LAMPIGNANO GIUSEPPE LAMPIGNANO VITO TATONE ADELE
TRIGGIANO	7	470	TATONE ADELE LAMPIGNANO VITO LAMPIGNANO VINCENZO LAMPIGNANO VITO LAMPIGNANO GIUSEPPE
TRIGGIANO	7	638	SAVINO PIO GIUSEPPE ENERGIA ANONIMA FV. 2 S.R.L.

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTA (Rif. 1670599)				
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI	
NOICATTARO	2	46	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	
TRIGGIANO	7	414	ADDANTE MICHELE ADDANTE VITO	
TRIGGIANO	7	98	VOLPE VINCENZO LOPRIORE ROSA	
TRIGGIANO	7	110	DILORENZO LUCREZIA DITURI FRANCESCO	
TRIGGIANO	7	109	MANFREDI GIUSEPPE MANFREDI NICOLA MANFREDI MICHELE MANFREDI ANGELO MANFREDI MARIO	

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTA (Rif. 1697176)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
TRIGGIANO	7	429	DELMEDICO MARIA ANTONIETTA CAMPOBASSO GIUSEPPE FABIO CAMPOBASSO GAETANO IVAN
TRIGGIANO	7	261	DELMEDICO MARIA ANTONIETTA CAMPOBASSO GAETANO IVAN CAMPOBASSO GIUSEPPE FABIO
TRIGGIANO	7	260	LATERZA ANGELA MARIA LATERZA ANTONELLO
TRIGGIANO	7	502	OTTOLINO GIUSEPPE
TRIGGIANO	7	501	OTTOLINO GIUSEPPE
TRIGGIANO	7	226	CARBONARA VINCENZO CARBONARA MARIA CARBONARA ROSA CARBONARA MICHELE CARBONARA FRANCESCO
TRIGGIANO	7	225	CAMPOBASSO ONOFRIO GRAZIANO SPERANZA
TRIGGIANO	7	478	POMPILIO ANGELA CARMELA POMPILO VINCENZO POMPILO MARIA PIA POMPILO REGINA POMPILO FRANCESCO
TRIGGIANO	7	613	VENTRELLA TERESA ELISA
TRIGGIANO	7	612	VENTRELLA ROCCO